



Comune di Avellino

ORDINANZA N. ~~1366~~ DEL 08/12/2020

Oggetto: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art.31, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni concernenti l'attività scolastica 1° ciclo.

IL SINDACO

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 16 aprile, n.297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Il DPCM 25.02.2020; il DPCM 01.03.2020; il DPCM 04.03.2020; il DPCM 08.03.2020;
- Il DPCM 09.03.2020, il DPCM 11.03.2020
- Il DPCM 3 novembre 2020;
- Il DPCM 3 dicembre 2020;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, in attuazione del DPCM 3 novembre 2020;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che “1 Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Regione Campania: 1.1 con decorrenza 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.....; con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di 1° grado e le attività di laboratori; 1.3 con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali.....;”
- L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23 novembre 2020 che recita: 1.1 con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione di attività in presenza o di altre misure restrittive...1.2 Per quanto non previsto dal presente provvedimento resta confermata l'ordinanza n. 90 del 15/11/2020.
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020 che recita: “con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, restano sospese le attività di didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di 1° grado, nonché quelle concernenti i laboratori”.

- L'Ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 che recita al punto 1.3 “ con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia(sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in o presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendono la prima e la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci...”
 - Vista la propria precedente Ordinanza prot. n.1235 del 29.11.2020 .con la quale lo scrivente, in forza della facoltà concessa ai Sindaci, ha ritenuto, per le motivazione nella stessa Ordinanza indicate, di dover sospendere dal 30/11/20 e fino al tutto il 7/12/20 le attività educative e didattiche
 - Sentiti i Dirigenti Scolastici del Territorio;
 - Tenuto conto che dal 23 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 comunque le attività scolastiche rimangono sospese per il tradizionale periodo di vacanze natalizie;
 - Ritenuto pertanto, di dover prolungare, fino all'inizio di detto periodo, la sospensione delle attività didattiche già disposte con la propria precedente ordinanza n.1235 del 29.11.2020.
- CONSIDERATO** che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale;

ORDINA

- La sospensione delle attività in presenza della scuola dell'infanzia, nonché l'attività didattica in presenza delle prime e seconde classi delle scuole primarie con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino a tutto il 22 dicembre 2020 (compreso);
- Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui ai DPCM 3 novembre 2020 e DPCM 3 dicembre 2020;
- Con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che in didattica a distanza;
- Che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini attraverso l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantirne la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- Che il presente provvedimento sia reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radiotelevisiva.

AVVISA

Che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n.241, attraverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Comando Provinciale Guardia di Finanza.

Il Sindaco